

COSA STA FACENDO LA POLITICA

“FINE VITA”: SONO SEI LE PROPOSTE IN PARLAMENTO

Dal 13 marzo in Aula alla Camera il testo che introduce il “testamento biologico”

di Antonio Sanfrancesco

Primo tabù da sfatare: se la legge sul testamento biologico fosse stata già in vigore, dj Fabo non avrebbe comunque potuto scegliere il suicidio assistito. Al massimo avrebbe potuto decidere di morire lentamente interrompendo la nutrizione e l'idratazione artificiale. Secondo: la polemica sui presunti “ritardi” del legislatore nasconde il dato fondamentale, cioè il tema su cui l'iter della legge si è arenato: l'assimilazione dell'idratazione (dare da bere al malato) a una terapia e la conseguente possibilità di sospenderla per determinare la morte del paziente.

Oggi ci sono sei proposte di legge sul “fine vita” depositate in Parlamento e due di queste sono state “licenziate” dalla commissione Affari costituzionali della Camera e arriveranno in Aula il 13 marzo: la prima è stata presentata da cinque deputati di Possibile (Beatrice Brignone, Giuseppe Civati, Andrea Maestri, Luca Pastorino e Antonio Matarrelli); la seconda da tutti i deputati 5 Stelle. La relattrice di entrambe le proposte è la deputata **Donata Lenzi** del Pd. Su questo tema sulla carta esiste una larga maggioranza, tanto che le due proposte dopo un anno di lavoro sono state unificate.

Il disegno di legge, intitolato *Norme in materia di consenso informato e di dichiarazioni di volontà anticipate nei trattamenti sanitari* prevede in sintesi che «nessun trattamento sanitario può essere iniziato o proseguito se privo del consenso libero e informato della persona interessata, tranne che nei casi espressamente previsti dalla legge», e che «ogni persona maggio-

renne e capace di intendere e di volere ha il diritto di rifiutare, in tutto o in parte, qualsiasi accertamento diagnostico o trattamento sanitario indicato dal medico per la sua patologia o singoli atti del trattamento stesso».

Il consenso può comportare «l'interruzione del trattamento, ivi incluse la nutrizione e l'idratazione artificiali», ma «non può comportare l'abbandono terapeutico». Il medico «è tenuto a rispettare la volontà espressa dal paziente di rifiutare il trattamento sanitario o di rinunciare al medesimo e, in conseguenza di ciò, è esente da responsabilità civile o penale». Il testo stabilisce anche che il paziente «non può esigere trattamenti sanitari contrari a norme di legge e alla deontologia professionale».

All'articolo 3 la legge prevede che ogni persona maggiorenne capace di intendere e di volere possa quindi esprimere le proprie volontà compilando, «**in previsione di una eventuale futura incapacità di autodeterminarsi**», una Disposizione anticipata di trattamento (Dat). Il paziente può quindi esprimere consenso o rifiuto in merito a «scelte diagnostiche o terapeutiche e a singoli trattamenti sanitari, ivi comprese le pratiche di nutrizione e idratazione artificiali», e indicare una persona di sua fiducia che eventualmente ne faccia le veci.

Le Dat possono essere disattese dal medico, in accordo con la persona fiduciaria, «qualora sussistano terapie non prevedibili all'atto della sottoscrizione, capaci di assicurare possibilità di miglioramento delle condizioni di vita»; devono essere autenticate da un notaio o da un pubblico ufficiale o da un medico; ovviamente sono rinnovabili, modificabili e revocabili in ogni momento.

Nessuna proposta di legge prevede esplicitamente l'eutanasia rivendicata solo dai Radicali. ●